

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2017, n. 14.

### Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - 1° provvedimento.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 8 del 19 giugno 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

#### *Stati di previsione dell'entrata e della spesa*

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2017-2019, sono approntate le seguenti variazioni:

per l'anno finanziario 2017: entrate di competenza per euro 92.072.873,99 e di cassa per euro 71.576.842,32 e autorizzati impegni di spesa per euro 92.072.873,99 e pagamenti per euro 71.576.842,32;

per l'anno finanziario 2018: entrate di competenza per euro 7.871.031,07 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.871.031,07;

per l'anno finanziario 2019: entrate di competenza per euro 459.368,20 e autorizzati impegni di spesa per euro 459.368,20.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019),*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 35/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi). — 1. Ai sensi dell'art. 56

della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 30.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015/2017) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 34.880.076,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

